

COMUNE DI SAN LEO

Regolamento disciplinante misure di contrasto dell'evasione dei tributi locali ex art. 15 ter D.L. 34/2019 (L. 58/2019)

Art. 1

(Finalità e ambito di applicazione del regolamento)

1. Scopo del presente regolamento è quello di dare attuazione della previsione dell'articolo 15 ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
2. Per tributi locali si intendono tutte le obbligazioni la cui soggettività attiva e relativi poteri gestori sono attribuiti per legge al Comune, anche se affidati dal medesimo in gestione, in appalto o in concessione ad altri Enti, soggetti concessionari pubblici o privati, per l'accertamento e/o la riscossione.
3. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si considerano i seguenti tributi, comunque denominati: Tassa sui Rifiuti (TARI), Tributi sugli Immobili (ICI, IS COP, IMU e TASI), Imposta di Soggiorno (IDS), Occupazione suolo Pubblico (TOSAP, COSAP o prelievi analoghi), Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP), oltre a quelli di futura istituzione.

Art.2

(Definizione di irregolarità tributaria)

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, sussiste irregolarità tributaria allorquando un soggetto esercente attività commerciale o produttiva abbia compiuto violazioni gravi in merito al pagamento/riversamento dei tributi locali sopra individuati. Costituiscono violazioni gravi quelle che precludono la verifica della regolarità del pagamento dei tributi (omesse/infedeli denunce) e/o quelle che comportano complessivamente un debito tributario superiore ad euro 300,00 (trecento), anche se cumulativamente tra più tributi o canoni.
2. Tale disposizione non si applica quando il soggetto esercente attività commerciale o produttiva ha già ottemperato ai propri obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare/riversare le imposte e tasse dovute, compresi eventuali interessi e sanzioni.

Art. 3

(Soggetti che si trovano in posizione di irregolarità tributaria nei confronti dell'Ente)

1. Ai soggetti che esercitano attività commerciali o produttive che si trovano in posizione di irregolarità tributaria non è consentito il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni atti di assenso comunque denominati e dei relativi rinnovi. Nel caso di presentazione di S.C.I.A., la medesima deve essere dichiarata improcedibile fino a regolarizzazione. Nel caso in cui, invece, la situazione di morosità sia successiva al provvedimento autorizzatorio o all'acquisto di efficacia della SCIA, e dunque, in caso di esito negativo della verifica da parte del Comune sulla regolarità tributaria, l'ufficio competente notifica all'interessato la comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell'attività di cui alle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività, assegnando un termine di 30 giorni per la regolarizzazione. Decorso infruttuosamente tale termine l'ufficio competente emette il provvedimento di sospensione per un periodo di novanta giorni decorrenti dal decimo giorno successivo alla data di notifica del medesimo, ovvero sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente.
2. Qualora l'interessato non regolarizzi la propria posizione entro il termine di sospensione, l'ufficio competente dispone il divieto di prosecuzione dell'attività per le segnalazioni

certificate di inizio attività o la revoca per le attività soggette ad autorizzazioni, concessioni, licenze.

3. I soggetti morosi che provvederanno, entro i suddetti termini, a regolarizzare la propria posizione dovranno presentare all'ufficio tributi apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 445/2000, finalizzata al riscontro del corretto adempimento dell'obbligazione. L'ufficio tributi trasmetterà prontamente la comunicazione dell'avvenuta regolarizzazione all'ufficio competente, al fine di permettere la revoca del provvedimento di sospensione.
4. I soggetti morosi potranno regolarizzare la propria posizione debitoria anche presentando all'ufficio tributi istanza di rateizzazione. In tale ipotesi, solo a seguito del pagamento, entro i suddetti termini, della prima rata e relativa presentazione all'ufficio tributi di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 445/2000, il provvedimento di sospensione non verrà emesso o sarà revocato. Alle ipotesi di rateizzazione si applica il regolamento per la concessione di rateizzazioni e/o dilazioni di pagamento applicabili a debiti di natura tributaria, extratributaria e patrimoniale approvato con deliberazione C.C. n.25 del 27/07/2020 e s.m.i.
5. Ai fini della regolarizzazione del debito complessivo, compresi gli eventuali importi derivanti da precedenti rateizzazioni decadute, nell'ipotesi di cui al comma precedente, il periodo di dilazione decorre dalla prima rata, fermo restando il numero di rate concedibili ai sensi dei regolamenti vigenti.
6. In caso di riscontro di inadempimento dell'obbligazione, ai sensi del comma 3, o di mancato versamento della prima rata o di due consecutive ai sensi dei commi 4 e 5, il soggetto obbligato ritorna nella posizione di irregolarità tributaria, con conseguente riavvio dei termini del procedimento iniziale, senza possibilità di poter nuovamente accedere alle facoltà di rateizzazione del debito.
7. Per i tributi iscritti a ruolo la verifica viene effettuata dall'Ufficio tributi sulla base degli elementi risultanti alla data della stessa dall'apposito applicativo web di Agenzia delle entrate riscossione.

Art. 4

Trasformazione, fusione, scissione di società, successione, cessione di ramo d'azienda o di impresa individuale

1. La società ovvero l'ente risultante dalla trasformazione, ovvero fusione anche per incorporazione, ovvero il soggetto cessionario di ramo di azienda, subentra negli obblighi della società trasformata, fusa, o del cedente, relativi al pagamento e riversamento dei tributi di cui al precedente art. 1 e delle relative sanzioni.
2. Nei predetti casi e nelle ipotesi di scissione anche parziale di società, ovvero di azienda, ciascuna società o ente è obbligato in solido al pagamento e riversamento dei tributi suddetti dovuti anteriormente alla predetta trasformazione ovvero cessione.
3. L'ufficio competente, pertanto, adotta i provvedimenti di cui al precedente art. 3 anche nei casi in cui rilevi l'irregolarità tributaria riferita alla società/ente che si trasforma ovvero al cedente.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di successione o cessione a qualsiasi titolo di impresa individuale.

Art. 5

(Modalità di verifica in caso di rilascio di nuove istanze)

1. All'atto del rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive deve essere allegata una dichiarazione resa ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R.

445/2000 attestante l'inesistenza a proprio carico di debiti per tributi locali certi, liquidi ed esigibili maturati e scaduti. Detta dichiarazione consente, in presenza degli altri requisiti previsti dalle vigenti norme, l'avvio dell'attività. La dichiarazione di cui al comma precedente sarà tempestivamente trasmessa, a cura del Funzionario competente, all'Ufficio Tributi che dovrà verificarne la corrispondenza al vero entro 30 giorni dalla ricezione. Tutti gli uffici comunali preposti al rilascio di qualsiasi atto come sopra identificato al comma 1 dovranno procedere a richiedere all'ufficio tributi dell'Ente l'attestato di regolarità tributaria del soggetto istante.

2. Per soggetto istante si intende sia la persona fisica che agisce in proprio, sia la persona fisica che agisce in rappresentanza di un soggetto avente o meno personalità giuridica.
3. L'istante potrà procedere a dimostrare l'avvenuto pagamento dei tributi disciplinati dall'articolo 1 mediante esibizione delle attestazioni di pagamento complete delle ricevute dell'istituto che ha veicolato il pagamento. In tale caso la documentazione prodotta è trasmessa all'Ufficio tributi che provvederà a verificarne la correttezza entro trenta giorni lavorativi decorrenti dalla data di trasmissione dell'ufficio, trascorsi i quali la situazione si riterrà in regime di regolarità tributaria ferme restando le disposizioni del successivo articolo 6.

Art. 6

(Modalità di verifica delle istanze già autorizzate)

1. Periodicamente, l'ufficio tributi provvede ad inviare, all'ufficio competente, un elenco aggiornato dei soggetti esercenti attività commerciali o produttive che risultano essere nello stato di irregolarità tributaria, eventualmente elaborato sulla base di linee guida operative preventivamente deliberate dalla Giunta Comunale, al fine di avviare, a carico degli stessi, il procedimento di cui al precedente art. 3.

Art. 7

(Collaborazione tra gli uffici nell'applicazione del presente regolamento)

1. Al fine di consentire la corretta applicazione del presente regolamento, gli uffici competenti e gli eventuali concessionari potranno concordare in un apposito documento le modalità di interscambio delle informazioni necessarie.

Art. 8

(Norma di rinvio)

1. Per quanto non disciplinato si fa riferimento ai regolamenti approvati dall'Ente.

Approvato con deliberazione C.C. n.35 del 28/08/2020